

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO INFORTUNI DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE ENPAIA”.

CIG: 73312979AA

BOZZA DI CONTRATTO DI APPALTO

L’anno il giorno del mese dinella sede di viala Fondazione E.N.P.A.I.A. - Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura con sede in Roma, di seguito anche ENPAIA o Ente, cod. fisc. Partita IVA numero rappresentata nel presente atto da

E

il sig. nato a.....il....., nella sua qualità di della partita I.V.A., che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata anche per brevità Esecutore o Appaltatore o Operatore economico

PREMESSO CHE

- con provvedimento n.....del (pubblicato su.....), ENPAIA ha deliberato di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria con il criterio del prezzo più basso;
- l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla Società con sede in per un importo dei servizi da appaltare di €., così come si evince dal relativo verbale di gara;
- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitivo, con nota del.....l’impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- con nota dell’impresa ha presentato la richiesta documentazione;
- l’emissione del presente contratto è avvenuta dopo l’acquisizione con esito favorevole della prescritta documentazione antimafia.

ART. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

ALLEGATI

Il presente contratto è da intendersi integrato dalle norme del Capitolato Speciale d’Appalto e dagli atti di gara nonché dall’offerta economica e dalla bozza di polizza depositata dall’Appaltatore in sede di gara.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto i seguenti documenti:

1. bando di gara;
2. disciplinare di gara;
3. capitolato speciale;

4. offerta dell'Appaltatore.
5. polizza assicurativa.

ART. 3

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'ENPAIA, come in epigrafe rappresentata, conferisce formalmente a, in persona di....., che accetta, l'appalto avente ad oggetto il servizio di assicurazione cumulativa infortuni (morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura) per i dipendenti della Fondazione, come specificato nella polizza assicurativa sottoscritta dalle parti e allegata al presente contratto.

L'assicuratore si obbliga, legalmente e formalmente, ad eseguire a perfetta regola d'arte, con le modalità richiamate e specificate nella documentazione posta a base della procedura di gara e nella polizza sottoscritta dalle parti, qui allegata, tutte le attività inerenti il servizio.

ART. 4

DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto dell'appalto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto e della polizza assicurativa. Il contratto non è tacitamente rinnovabile.

ART. 5

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Il pagamento della rata di premio avverrà con le modalità stabilite nella polizza assicurativa sottoscritta tra le parti.

ART. 6

CAUZIONE

L'assicuratore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito la cauzione definitiva di € , numero, a mezzo presso banca/Ass.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa, l'Ente ha diritto di valersi sulla predetta cauzione con le modalità specificate nella documentazione di gara.

ART. 7

TUTELA DEI LAVORATORI

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L., garantendo il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 8

DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO

In ragione della particolarità del servizio, non è ammesso il ricorso al subappalto.
E' vietata, a pena di risoluzione, la cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 9

COMUNICAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ogni dichiarazione o comunicazione delle parti relative al presente contratto sarà inviata via fax o e-mail con pieno effetto agli indirizzi di seguito indicati.

ENPAIA:

..... Fax Telefono..... e-mail:
.....

(dati dell'Esecutore):

Sig. Fax Telefono e-mail:

Nessuna modificazione del presente contratto potrà avvenire, né essere provata, se non per atto scritto approvato dalle parti.

ART. 10

RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione rispettivamente le disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti di gara allegati al presente contratto.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa, nonché dai precedenti articoli e dalla documentazione di gara allegata, il contratto potrà essere risolto dall'Ente, ai sensi degli articoli 1453, 1454 e 1456 del codice civile, per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stabilite e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, trascorso inutilmente il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno alla società.

ART. 11

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e s.m.i.

Il C.I.G. (codice identificativo gara), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta dell'Ente relativo alla commessa e che deve essere utilizzato su tutti gli strumenti di pagamento è quello riportato sull'invito a manifestare interesse e sugli altri documenti di gara.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano ad osservare ed a far osservare, per quanto di loro competenza, le disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali") o comunque quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo per l'altra parte. L'Esecutore si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel predetto Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e nella presente clausola, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai propri dipendenti o dai collaboratori in genere di cui la stessa abbia ad avvalersi nell'esecuzione del presente incarico.

ART. 13

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Esecutore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, così come tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza.

ART. 14

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

ART. 15

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Roma, lì.....

PER ENPAIA

PER L'ESECUTORE

.....

.....

Le parti danno dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver preso attenta visione e di approvare specificamente gli articoli

PER ENPAIA

PER L'ESECUTORE

.....

.....